



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Il Direttore Generale



m\_dg.GDAP.02/05/2019.0137971.U

**Lettera circolare**

Roma, 2 maggio 2019

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori degli Istituti penitenziari

e, per conoscenza,

Al Signor Capo del Dipartimento

Alla Signora Vice Capo del Dipartimento

Ai Signori Direttori Generali

Ai Signori Direttori degli Uffici di Staff

**Oggetto:** Tutela della quiete notturna negli Istituti penitenziari. Incentivazione a tenere salubri ritmi sonno-veglia. Garanzia di un'inderogabile fascia oraria di rispetto di sette ore per notte.

1. Nei diversi istituti penitenziari sussiste una significativa disomogeneità di disciplina degli orari relativi all'organizzazione della vita intramuraria, in particolare per ciò che concerne la tutela della quiete e del riposo notturno. Infatti, mentre in talune realtà la materia risulta adeguatamente disciplinata, in altre non sono in vigore, o non vengano fatte concretamente rispettare, regole precise tese a impedire che venga disturbato da parte di taluni ristretti il sonno altrui, o comunque – anche a prescindere dalle molestie recate ad altri – incentivare tutti i ristretti a tenere salubri ritmi sonno-veglia.

L'opportunità di favorire detti auspicabili comportamenti e la necessità di prevenire tali forme di nocimento all'ordinata convivenza della comunità penitenziaria discendono da svariate ragioni, di buon senso prima ancora che giuridiche.

Da un lato, anche per prevenire turbamenti all'ordine interno degli istituti, occorre garantire la civile e pacifica convivenza fra i ristretti, che naturalmente potrebbe essere turbata dall'utilizzo, ad esempio, di televisori o apparecchi radio così come dall'accensione di luci. Tali comportamenti, come minimo, rappresentano forme di non consentita scortesia verso il prossimo, ma in certi contesti possono giungere a costituire manifestazioni di potere e supremazia da parte di alcuni ristretti su altri. In entrambi i casi, si tratta di fenomeni da evitare. Pare superfluo, infatti, osservare come un utilizzo poco responsabile da parte dei ristretti degli apparecchi radio o televisivi possa recare un significativo disturbo alla quiete della sezione, potendo in taluni casi giungere a costituire il motivo di liti tra codetenuti e, quindi, di turbamento per l'ordine e la sicurezza interna dello stabilimento detentivo.

Dall'altro, è utile favorire comportamenti regolari ed è comunque necessario tutelare il diritto alla salute che, naturalmente, contempla anche la necessità di un adeguato riposo notturno; riposo che non può in alcun modo essere impedito o disturbato da parte di individui che pretendono di imporre al prossimo i propri, magari scorretti e insalubri, ritmi sonno/veglia.

2. La tutela di tali fondamentali interessi è intrinseca all'intero impianto dell'ordinamento penitenziario del 1975 e del regolamento di attuazione del 2000, essa, peraltro, costituisce lo specifico oggetto di talune puntuali disposizioni, cui la presente lettera circolare mira a dare piena attuazione.

Ci si riferisce, in primo luogo, al combinato disposto degli articoli 16 ord. penit. e 36, comma 2, lett. b), reg. penit. Mentre la prima disposizione prevede che tutti gli istituti siano dotati di un regolamento, predisposto da un'apposita commissione multiprofessionale e approvato dal Ministro della Giustizia, la seconda ne individua dettagliatamente i possibili contenuti, stabilendo alla lett. b) che tale atto regolamentare disciplini la materia degli *«orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata»*.

In secondo luogo, si rammenti l'art. 6, comma 3, reg. penit., a mente del quale *«Sono approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere, nonché per il funzionamento degli apparecchi radio e televisivi, sia all'esterno per il personale, sia all'interno per i detenuti e internati. Il personale, con i pulsanti esterni, può escludere il funzionamento di quelli interni, quando la utilizzazione di questi pregiudichi l'ordinata convivenza dei detenuti e internati»*.

Da tale breve disamina normativa, risulta chiaramente l'obbligo per l'Amministrazione di disciplinare – con i regolamenti interni di istituto o, quantomeno, con ordini di servizio – gli orari della vita intramuraria e, soprattutto, il potere di spegnere coattivamente lampadine, radio e televisori laddove questi rechino nocumento all'ordinata convivenza dei detenuti.

3. Per quanto sin qui esposto, si ritiene necessario che in tutti gli istituti penitenziari sia tassativamente garantita **una fascia di rispetto di 7 ore per notte, durante la quale vengano spenti i televisori, gli apparecchi radio e le luci.**

Ferma restando la quantità appena indicata di sette ore notturne, l'orario serale di inizio e quello mattutino di conclusione di tale fascia di rispetto, saranno determinati da ciascuna realtà territoriale, potranno essere modificati al variare delle stagioni e – ai sensi dell'art. 36, comma 3, reg. penit., potranno essere stabiliti *«in modo differenziato per particolari sezioni dell'istituto»*.

La Direzione potrà, con grande misura e cautela, consentire occasionali deroghe al rispetto degli orari stabiliti laddove vi siano particolari e comprovate ragioni, che coinvolgano una parte consistente dei detenuti interessati, e sempre in maniera da non pregiudicare le attività di lavoro e studio del giorno seguente



(si pensi, ad esempio, alla trasmissione in diretta di eventi sportivi o manifestazioni culturali di rilevante interesse).

4. Per dare attuazione alla presente, le Direzioni degli istituti si attiveranno per far recepire dalle competenti commissioni – ai sensi dell’art. 36, comma 4, reg. penit. – le presenti indicazioni nel testo del vigente regolamento interno. Nelle more di tale attività, ovvero nel caso in cui l’istituto non sia ancora dotato di un proprio regolamento, la Direzione provvederà con ordine di servizio, entro dieci giorni dall’emanazione della presente lettera-circolare.

Delle disposizioni adottate in ciascuno stabilimento detentivo verrà data celere comunicazione al competente Provveditorato regionale che, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente lettera-circolare, comunicherà a questa Direzione Generale una scheda riassuntiva degli orari stabiliti negli istituti penitenziari dipendenti.

5. È abrogato, e sostituito dalle presenti disposizioni, l’art. 14, comma 2, della circolare 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, *Organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall’art. 41 bis O.P.*

IL DIRETTORE GENERALE  
*Calogero Roberto Piscitello*

